

# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

## IL SINDACO

-Visto la legge 10.04.1951 n.287 avente ad oggetto "Riordinamento dei giudizi di Assise" e successive modifiche ed integrazioni;

-Visto la legge 27.12.1956 n.1441, circa la partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei Tribunali per i minorenni:

## RENDE NOTO

**I GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**I GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE DI APPELLO**, oltre al possesso dei requisiti di cui innanzi, devono possedere il titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Le domande di iscrizione nei relativi elenchi dovranno essere presentate dagli aventi diritto all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il **31 luglio**


**2013**, utilizzando apposito modulo, disponibile sia sul sito ufficiale [www.comunemassalubrense.gov.it](http://www.comunemassalubrense.gov.it) che presso l'Ufficio Elettorale del Comune, accompagnato da fotocopia di valido documento di riconoscimento e, possibilmente, da fotocopia del titolo di studio posseduto.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Dalla Casa Comunale, li 30.4.2013

IL SINDACO  
Dott. Leone Gargiulo



**ALBO GIUDICI POPOLARI - Richiesta iscrizione -**

(Art. 21 - legge 10 aprile 1951, n. 287; - art. 3, legge 5 maggio 1952, n. 405)

Al Signor Sindaco  
del Comune di **MASSA LUBRENSE**

**Oggetto: Richiesta per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari.**

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a ..... il .....  
residente a Massa Lubrense in Via ..... n.....

essendo in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 - dall'art. 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non trovandosi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 12. della citata legge,

**chiede**

di essere iscritto/a

- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le **Corti di Assise;**
- negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le **Corti di Assise di Appello;**

A tal fine, **consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,** sotto la propria responsabilità

**dichiara**

- di essere cittadino/a italiano/a;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Massa Lubrense;
- di essere di buona condotta morale;
- di esercitare la seguente professione:.....
- di essere in possesso del seguente titolo di studio .....  
conseguito nell'anno scolastico ...../.....presso l'istituto.....  
di.....

Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

**IL RICHIEDENTE**

.....  
(luogo e data)

**LEGGE 10 APRILE 1951, N.287**

Art.9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

- I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici - b) buona condotta morale - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni - d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.-

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

- I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

- Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.